

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 24-2023

IPAB "Opera Alessandro Mauro" con sede in Chiusa Pesio (CN). Approvazione nuovo statuto.

A relazione del Presidente Cota:

L'IPAB "Opera Alessandro Mauro" con sede in Chiusa Pesio, eretta in Ente Morale con R.D. in data 08/05/1933, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890.

Con istanza in data 18/02/2011, il Presidente dell'Istituto, in esecuzione della deliberazione n. 5 adottata in data 20/09/2010 dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, richiedeva l'approvazione di un nuovo testo statutario.

La proposta di un nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di dover procedere ad una revisione globale dello statuto vigente, approvato nel lontano 1933, dotando l'Ente di un testo più confacente alle attuali problematiche e alle mutate esigenze sociali, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In ordine alla suddetta proposta, la Provincia di Cuneo e il Comune di Chiusa Pesio, invitati ad esprimere un parere, si sono favorevolmente pronunciati, con provvedimenti nn. 39 e 10, adottati rispettivamente dalla Giunta Provinciale in data 22/02/2011 e dal Consiglio Comunale in data 25/03/2011.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

vista la L.R. n. 1/2004;

visto il D. Lgs. n. 207/2001;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Opera Alessandro Mauro" con sede in Chiusa Pesio, (CN) composto di 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO ORGANICO
DELL'OPERA "ALESSANDRO MAURO"

I.P.A.B.

Art. 1 - Costituzione

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Opera Alessandro Mauro", trae origine dal testamento 20 – 27 Aprile 1928 della compianta Signora Gemma Caramelli vedova Notaio Alessandro Mauro, deceduto in Chiusa Pesio il 16 Dicembre 1928, testamento pubblicato negli atti del Notaio Miraglio Andrea di Cuneo. L'Istituzione è stata eretta in Ente morale con Regio Decreto in data 8 maggio 1933. L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ha sede nel Comune di Chiusa di Pesio (Cn) in Via Beinette 12.

Art. 2 – Finalità

Il fine dell'Ente è l'intervento a favore di portatori di handicap e soggetti in situazione di bisogno e di emergenza con particolare attenzione ai minori. Tale scopo può essere attuato dall'Ente, sia attraverso interventi diretti o indiretti attraverso la partecipazione agli interventi programmati dagli Enti Locali in sostegno dei minori, portatori di handicap e soggetti in situazione di bisogno e di emergenza, od anche mettendo a disposizione le rendite del proprio patrimonio attraverso l'assegnazione di fondi ad Enti Pubblici operanti in tale campo esistenti sul territorio.

L'istituzione concorre con le proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di servizi e interventi sociali del territorio cuneese, dandone informazione al Comune di Chiusa di Pesio, anche attraverso un impegno di risorse significative derivanti dalla rendita del proprio patrimonio. A tal fine può partecipare alla programmazione locale secondo le modalità della legge 8 Novembre 2000 n° 328.

Oltre alle predette, altre forme di assistenza potranno in seguito essere organizzate secondo le esigenze che si verranno determinando nello svolgimento dell'attività dell'Ente e compatibilmente con le possibilità finanziarie del medesimo.

Art. 3 – Patrimonio

L'Ente "Alessandro Mauro" provvede ai propri scopi con le entrate patrimoniali e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Per il proseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'IPAB dispone del seguente patrimonio:

fondo di dotazione indisponibile costituito:

dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente ubicato a Chiusa di Pesio (Cn) in Via Beinette n° 12, contraddistinto al N.C.E.U., al Foglio n° 10, Particella 298 e l'area di pertinenza contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 10, Particella 301.

patrimonio disponibile costituito:

dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari ubicati in **Comune di Margarita (Cn)**: Foglio n° 6, Particella 420; Foglio n° 12, Particelle 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 161 – 213 – 221 (Fabbr. Rurale) – 222; **Comune di Mondovì (Cn)**: Foglio n° 4, Particelle 2 – 4 (Fabbr. Rurale) – 7 – 8 – 9 – 26 – 27 – 28 – 42 – 43 – 44 – 46 – 49 – 106;

Comune di Pianfei (Cn): Foglio n° 2, Particella n° 7.

Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di Enti Pubblici e Privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- *dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3*
- *di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.*

Coloro che beneficeranno l'Ente con una elargizione saranno ricordati con le modalità che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono organi dell'Ente:

1. *Il Consiglio di Amministrazione;*
2. *Il Presidente*

Art. 6

L'Opera è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da 7 membri: il Presidente nominato dalla Provincia di Cuneo, due Consiglieri, uno nominato dalla Provincia di Cuneo, l'altro dal Sindaco del Comune di Chiusa di Pesio, nonché di due rappresentanti, per ciascuna delle famiglie Abate e Caramelli, in riferimento alle disposizioni testamentarie della fondatrice.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il componente più anziano di nomina ed in difetto il membro più anziano di età.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica, fatta eccezione per i Rappresentanti delle famiglie Abate e Caramelli considerati Consiglieri di diritto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 7 – Dell'Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo ogni due mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Conto Consuntivo e per l'approvazione del Bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi d'urgenza, sia per l'invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza e controllo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal Regolamento Amministrativo approvato con R.D. 5.2.1891 n. 99 .

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione:

- *definisce gli obbiettivi, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento;*
- *approva le variazioni di bilancio;*
- *delibera i regolamenti;*
- *delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;*
- *delibera le modifiche dello statuto;*

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Non sarà computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17.7.1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 10

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario dell'Ente e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 11 – del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- *sottoscrive i contratti deliberati con persone, Enti o Istituzioni;*
- *rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;*

- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina ed in difetto il Membro più anziano d'età.

Art. 12 – del Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato;

Art. 13

E' in facoltà di ogni Componente il Consiglio di Amministrazione di compulsare gli atti ed i documenti dell'Istituzione per assicurarsi che tutto proceda regolarmente.

Art. 14

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto di regola da un Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione.

Art. 15

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Segretario e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Art. 16

La Pianta Organica, le modalità per le nomine, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati nel regolamento organico nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Disposizione Finale

Art. 17

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le disposizioni, legislativi e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.